

CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 28/04/2025

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno 2025, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17:30, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Attilio Galmozzi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Fabio Bergamaschi e i consiglieri:

N	NOME	Р	Α
1	GALMOZZI ATTILIO	Р	
2	TACCA MARIO	Р	
3	VAILATI EUGENIO	Р	
4	BENELLI ENZO	Р	
5	PEDERZANI NANCY	Р	
6	PILONI MANUELA	Р	
7	TACCA DONATELLA	Р	
8	SAVARE' DANILO	Р	
9	DELLA FRERA WALTER	Р	
10	LOPOPOLO FRANCESCO	Р	
11	BENELLI RAFFAELLA SARA	Р	
12	NICARDI PAOLO		AG

N	NOME	Р	Α
13	BALDRIGHI MARTINA		Α
14	SOCCINI DEBORA	Р	
15	CASO TERESA	Р	
16	GUATTERINI SILVIA		Α
17	CHIODO ILARIA		Α
18	TORRISI GIUSEPPE	Р	
19	SCHIAVINI EMANUELA	Р	
20	PATRINI PAOLO ENRICO		Α
21	DE GRAZIA GIOVANNI	Р	
22	BERGAMASCHINI ANDREA	Р	
23	ZANIBELLI LAURA MARIA		Α
24	BERETTA SIMONE	Р	

PRESENTI: 18 ASSENTI: 5 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Sono presenti gli Assessori: Fontana Cinzia Maria, Bordo Franco, Cardile Giorgio, Bellandi Giuseppe, Pagliari Giorgio, Nichetti Emanuela, Musumary Anastasie Gold

Sono nominati scrutatori: Tacca Mario, Lopopolo Francesco, Schiavini Emanuela

Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'ente è dotato di un proprio regolamento che disciplina anche la Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 07/07/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.53 del 29/06/2021 e n.69 del 22/12/2022, esecutivo ai sensi di legge;
- l'art.1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n.24, pubblicato in GU n.60 del 13/03/2025, di approvazione del "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", attuativo del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", stabilisce che, attraverso propri provvedimenti l'ARERA assicura dall'anno 2025 agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, quantificando la riduzione nel 25% della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI:

- la deliberazione Arera n.443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione Arera n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione Arera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"; con la quale sono state istituite le quote perequative UR1,a e UR2,a, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione Arera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".;
- la deliberazione Arera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella

sopracitata Delibera n.363/2021;

- la determinazione Arera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la Deliberazione Arera 133/2025/r/rif del 01/04/2025, "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, che istituisce una nuova componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 22/04/2024 ad oggetto "Adozione e validazione Piano Economico Finanziario TARI 2024 2025 MTR 2" è stato effettuato l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025, come previsto dalla determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 dell'ARERA;
- che il Piano Economico Finanziario espone per l'annualità 2025 un costo complessivo di €. 4.576.361,00 ed entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 4.576.361,00 e preso atto pertanto che non si rende necessario applicare l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.6 del MTR-2, come dettagliatamente esposto nella Relazione di accompagnamento al Pef, allegata alla deliberazione di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, dal totale delle entrate tariffarie massime, pari ad € 4.576.361,00, devono essere dedotte somme per € 55.851,00, corrispondenti alle detrazioni definite dal comma 1.4 della determinazione Arera n.2/DRIF/2021 e che tale operazione porta le entrate tariffarie massime applicabili ad € 4.520.510,00;

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art.7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti";

CONSIDERATO CHE:

- l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.3, comma 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto Decreto stabilisce che le rate scadenti prima del 1° dicembre sono

calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, con eventuale conguaglio delle prime rate;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art.38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, è determinato dalla Provincia di Cremona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha quantificato inizialmente, con possibilità di revisione annuale, le seguenti quote perequative, espresse in euro/utenza:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la Deliberazione Arera 133/2025/r/rif del 01/04/2025 ha quantificato inizialmente con possibilità di revisione annuale, la quota perequativa UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, in 6 euro/utenza per anno;

RITENUTO di ripartire il totale dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 62% a carico delle utenze domestiche:
- 38% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così per come riportati negli allegati (all.A e all.B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, confermandone i valori determinati con le delibere precedenti;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati (all.A e all.B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

RICHIAMATO il comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013 e l'art.30, (Riduzioni ed esenzioni a carico del Comune) del vigente Regolamento di applicazione del tributo, ai sensi del quale il Comune può deliberare ulteriori riduzioni e/o agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla "fiscalità generale" dell'Ente;

RITENUTO di confermare anche per il triennio 2025-2027, le agevolazioni in materia di tassa rifiuti "TARI" di cui all'art.4 del Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C. n.2013/00044 del 20/06/2013 estendendola agli immobili accatastati come di seguito elencati, in cui siano iniziate per la prima volta nel triennio 2025-2027 attività produttive, artigianali, commerciali, professionali (con iscrizione in albi o elenchi), in relazione alla destinazione catastale dell'immobile: D1, D2, A10, C3, C1;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie derivanti dalla istituzione della terza componente perequativa, UR3,a, riconosciute dall'annualità 2025 agli utenti che soddisfino i requisiti, da identificarsi attraverso il sistema SGAte da parte degli enti erogatori, potranno essere applicate successivamente alla messa a disposizione di questo Ente dei dati dei destinatari e delle istruzioni relative alle modalità applicative;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che il versamento relativo alla TARI 2025 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, in due tranche, come qua indicato:

- primo invio, in acconto, contenente due modelli di pagamento emessi per il 35% ciascuno della Tari dovuta per il 2025, con scadenza il primo, il 31/07/2025 e il secondo il 30/09/2025, rinviando l'applicazione delle quote perequative di cui sopra alla rata di saldo;
- secondo invio, a saldo, contenente un modello di pagamento emesso per il conguaglio della Tari dovuta per il 2025, con scadenza il 01/12/2025, con applicazione delle quote perequative sopra identificate e, ove disponibili i dati e le modalità di gestione, delle riduzioni tariffarie agli aventi diritto

di beneficiare del bonus sociale per i rifiuti;

RICHIAMATA INFINE la Nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.80 del 20/12/2024 avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2025-2027 - nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.3 del 13/01/2025 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2025 - Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'esito della votazione sull'approvazione della proposta di delibera espresso per alzata di mano:

Voti favorevoli:14

Voti contrari:5 (Beretta, Bergamaschini, De Grazia, Torrisi, Schiavini)

Astenuti:0

VISTO l'esito della votazione sull'immediata eseguibilità della delibera espresso per alzata di mano:

Voti favorevoli:19

Voti contrari:0

Astenuti:0

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, confermando i coefficienti ka, kb, kc e kd applicati, quali risultano dai prospetti allegato A) e allegato B) al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 4) DI CONFERMARE anche per il triennio 2025-2027, le agevolazioni in materia di tassa rifiuti "TARI" di cui all'art.4 del Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C. n.2013/00044 del 20/06/2013 estendendola agli immobili accatastati come di seguito elencati, in cui siano iniziate per la prima volta nel triennio 2025-2027 attività produttive, artigianali, commerciali, professionali (con iscrizione in albi o elenchi), in relazione alla destinazione catastale dell'immobile: D1, D2, A10, C3, C1;
- 5) DI STABILIRE pertanto che il versamento relativo alla TARI 2025 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, in due tranche, come qua indicato:
 - primo invio, in acconto, contenente due modelli di pagamento emessi per il 35% ciascuno della Tari dovuta per il 2025, con scadenza il primo, il 31/07/2025 e il secondo il 30/09/2025, rinviando l'applicazione delle quote perequative di cui sopra alla rata di saldo;
 - secondo invio, a saldo, contenente un modello di pagamento emesso per il conguaglio della Tari dovuta per il 2025, con scadenza il 01/12/2025 con applicazione delle quote perequative sopra identificate e, ove disponibili i dati e le modalità di gestione, delle riduzioni tariffarie agli aventi diritto di beneficiare del bonus sociale;
- **6) DI DEMANDARE** ai Servizi Finanziari, l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 7) DI PROCEDERE alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art.1 della L. n.160/2019 e come indicato dalla Risoluzione MEF 1/DF del 18/02/2020;
 - 8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL Presidente del Consiglio Attilio Galmozzi

IL Segretario Generale Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)